

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 25 febbraio 2025, n. 83  
**Hotel San Francisco Triggiano srl (P.Iva 06319480726) – Dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e di revoca dell'accreditamento rilasciati rispettivamente con Determina n. 137 del 2012 e Determina n. 35 del 2013 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali relativa alla RSA ex RR 3 del 2005 sita in Triggiano (BA) alla Via Lame n. 15 con dotazione di 40 pl**

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

**Vista** la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con Determinazione dirigenziale n. 137 del 23/05/2012 del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia veniva rilasciata l'autorizzazione all'esercizio per la Residenza Sanitaria Assistenziale sita in Triggiano (BA) alla Via Lame n. 15 per n. 40 posti letto.

Con Determinazione dirigenziale n. 35 del 12/02/2013 del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia veniva rilasciato l'accreditamento per la Residenza Sanitaria Assistenziale sita in Triggiano (BA) alla Via Lame n. 15 per n. 40 posti letto.

In data 30/01/2020 in ottemperanza alla previsioni di cui all'art 12.2 del R.R. n. 4/2019 e della DGR 2153 del 2019, il delegato dal legale rappresentante Hotel San Francisco SRL sottoscriveva, per accettazione, il

seguinte piano di conversione ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento: Rsa Estensiva anziani per n. 4 posti letto + Rsa mantenimento anziani per n. 36 posti letto.

Con nota prot. n. 409116 del 13/08/2024 questa Sezione avviava ai sensi degli artt. 10 bis della Legge 241/90 e dell'art 3 comma 3 lett. c) s.m.i. il procedimento di rigetto dell'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento per mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa per l'accesso al sistema sociosanitario con conseguente revoca dell'atto di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento rilasciati alla Rsa ex RR 3 del 2005 sita in Triggiano alla Via Lame n. 15.

Il predetto procedimento veniva avviato a seguito dell'accertamento dell'inattività della struttura riscontrato in fase di sopralluogo dai Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL Bari e Lecce.

Successivamente con nota prot. n.N.0057620/2025 del 03/02/2025 questo Ufficio deduceva:

*“Con nota prot. n. 409116 del 13/08/2024 questa Sezione avviava ai sensi degli artt. 10 bis della Legge 241/90 e dell'art 3 comma 3 lett. c) s.m.i. il procedimento di rigetto dell'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento per mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa per l'accesso al sistema sociosanitario con conseguente revoca dell'atto di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento rilasciati alla Rsa ex RR 3 del 2005 sita in Triggiano alla Via Lame n. 15.*

*Il predetto procedimento veniva avviato a seguito dell'accertamento dell'inattività della struttura riscontrato in fase di sopralluogo dai Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL Bari e Lecce.*

*Successivamente all'avvio del procedimento, anche al fine di predisporre la documentazione utile a sostenere le ragioni dell'amministrazione nel giudizio ex art. 117 c.p.a. promosso con ricorso del 24/06/2024 dalla Hotel San Francisco Triggiano srl dinanzi al Tar Puglia, questa Sezione effettuava una ricognizione di tutta la documentazione agli atti dell'ufficio senza rinvenire l'istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento che la struttura, successivamente alla sottoscrizione delle preintese, avrebbe dovuto inoltrare nei termini previsti dalla DGR 2153/2019 (ovvero entro la data del 08/02/2020).*

*Prevede infatti l'art 12.2 del RR 4 del 2019 che:*

*“1. Le RSA ex R.R. n. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 devono convertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4 dello stesso articolo, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.*

*2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).*

*3. A far data dall'approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione.*

*4. L'istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.*

*5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale: a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici; b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici. In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e s.m.i. possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa. Le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e s.m.i. qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).*

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica.

**7. La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017. (omissis)**

Ebbene, la Hotel San Francisco Triggiano srl alla data prevista per la presentazione dell'istanza inoltra numerose pec ma tutte riferibili alla RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 con 92 pl presente nella medesima sede di Via Lama a Triggiano **ma nessuna istanza per la Rsa ex RR 3 del 2005.**

La riprova dell'assenza dell'istanza del resto è fornita dalla stessa società che in sede di ricorso ex art 117 cpa non fa riferimento ad alcuna istanza presentata limitandosi a sollecitare l'assegnazione dei posti letto oggetto della preintesa.

Va da sé che alla luce dei nuovi rilievi il procedimento, dapprima connotato da profili di merito, assuma una ulteriore ed assorbente connotazione, configurandosi nell'ipotesi di decadenza dell'autorizzazione di provvedimento a contenuto vincolato derivante dal mero accertamento della mancata presentazione dell'istanza.

Ebbene, la società non solo avvia un giudizio in considerazione del comportamento asseritamente inadempiente dell'amministrazione senza vi fosse il presupposto giuridico (posto che l'azione avverso il silenzio presuppone che il ricorrente abbia presentato un'istanza all'amministrazione) ma di fatto contesta alla Regione la mancata concessione delle quote sanitarie pur nella consapevolezza che la struttura non sia attiva.

Tale ultimo profilo già contestato con la nota 409116 del 13 agosto 2024 trova sostanziale conferma nella documentazione inoltrata dalla stessa società, con nota del 23/08/2024 (ns. protocollo 425623 del 03/09/2024) e con l'ultima comunicazione del 08/10/2024 avente ad oggetto "Invio comunicazione attestante il possesso dei requisiti organizzativi Rsa non autosufficienti ex RR 3/2005, 40 posti letto di cui 4 posti per modulo estensivo anziani, e 36 posti letto per modulo mantenimento anziani Hotel San Francisco Triggiano srl – sito a Triggiano in via Lama n. 15.

Nello specifico il legale rappresentate della struttura osservava che i motivi contenuti nella suddetta nota di rigetto contrasterebbero con il tenore dei pareri favorevoli acquisiti dalla ASL di Bari e dalla ASL di Lecce, in virtù dei quali le dichiarazioni di impegno all'assunzione e le autocertificazioni dei lavoratori attestanti la pronta disponibilità all'assunzione sarebbero sufficienti a provare il possesso dei requisiti organizzativi in capo alla struttura.

Tuttavia, tali osservazioni non meritano di essere accolte, in primis perché non corrisponde al vero che le AA.SS.LL. avrebbero rilasciato entrambe pareri favorevoli. Invero, la Asl Lecce, prendendo atto che la Asl Bari aveva accertato l'inattività della struttura, non esprimeva alcun parere favorevole sull'istanza di conversione. Inoltre si fa notare che questo Ufficio, a cui è demandata ex lege la competenza ad adottare l'atto finale, non può che discostarsi da un generalizzato parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti organizzativi in capo alla società, in mancanza di tale indefettibile presupposto normativo.

Si contesta poi anche l'eccezione della Società che nella nota di riscontro accusa la Regione di non aver attivato in via provvisoria una quota parte dei posti concedibili ai fini dell'accreditamento, nonostante i reiterati solleciti della Asl Bari, sostenendo che anche questo fatto avrebbe contribuito alla inattività della struttura.

Al riguardo, è sufficiente osservare che il procedimento di conversione dei posti letto, disciplinato dal RR 4/2019 è completamente indipendente dal diverso procedimento diretto alla concessione provvisoria di una quota parte dei posti letto oggetto di preintesa.

*La mancata concessione di una quota parte dei posti, in linea generale, non può avere alcuna incidenza né condizionare il diverso procedimento di conversione dell'autorizzazione.*

*Con la DGR 1006 e 1409 del 2020 la Regione, infatti, affidava al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale in cui ha sede la struttura, tenuto conto del numero di posti accreditabili assegnati provvisoriamente, la possibilità di autorizzare alla presa in carico di pazienti, in via teorica oggetto del provvedimento di accreditamento.*

*L'autorizzazione alla presa in carico (da intendersi in ogni caso come mera facoltà attribuita alla Asl) del resto prevede l'operatività della struttura. Da ciò l'illogica pretesa della società, che subordina l'avvio della struttura al riconoscimento della quota sanitaria da parte della Asl.*

*Quanto alla irragionevole durata del procedimento come già detto nulla può pretendere la società che in via del tutto strumentale aziona un giudizio per silenzio inadempimento nella consapevolezza di non aver presentato alcuna istanza.*

*Inoltre la contestazione sulla durata del procedimento è infondata sotto altro profilo se si considera che è pacifico che la struttura è sempre stata inattiva (la società infatti non si è premurata di documentare l'esistenza di personale prima della data di ottobre 2024) e che la chiusura non sia quindi stata causata dalla presunta inerzia oggi contestata all'amministrazione. Le predette argomentazioni appaiono pertanto tese a motivare tardivamente e a posteriori la condotta tenuta dalla società la quale spinta da una logica unicamente economica (massimo profitto e totale deresponsabilizzazione) ha trascurato le responsabilità connesse ai provvedimenti autorizzativi e di accreditamento rilasciati nel con DD 137 del 2012 e n. 35 del 2013.*

*Sotto altro profilo si rappresenta che non vale a sanare la situazione sopra descritta il fatto che la Hotel San Francisco Triggiano srl abbia trasmesso un elenco di personale assunto nel periodo settembre/ottobre 2024, ovvero dopo più di 2 mesi dall'avvio del procedimento di revoca e a più di un anno e mezzo dall'accertamento della Asl Bari (il dipendente OMISSIS....)*

*Tale integrazione postuma e fuori termine non è valida a sanare le contestate criticità in quanto la struttura si è premurata di acquisire i requisiti organizzativi oltre ogni termine concesso e normativamente imposto ed in ogni caso a seguito delle contestazioni regionali.*

*In altri termini la società si è premurata di avviare la struttura acquisendo i requisiti solo dopo la scadenza del termine assegnato per controdedurre.*

*Da ciò si scongiura qualunque ipotesi di legittimo affidamento del privato; ed invero l'affidamento, per essere legittimo e come tale tutelabile, deve essere incolpevole, ovvero originare in via esclusiva dal comportamento dell'amministrazione non potendosi formare allorquando si fonda sulla violazione da parte del privato di obblighi normativamente imposti.*

*Costituisce jus receptum che giammai può ingenerarsi alcun affidamento, tanto meno legittimo, a fronte di una situazione conclamatamente contra jus.*

*Nel caso di specie, da una parte le preintese sottoscritte in data 30/01/2020 in maniera espressa rinviavano all'art 12.5 comma 7 precisando che la mancata presentazione dell'istanza equivaleva a rinuncia, dall'altra la decadenza è un effetto conseguente all'inutile decorso del termine previsto per la presentazione dell'istanza, previsto direttamente da predetto articolo che rimanda espressamente alla legge regionale 9/2017 (art. 9 comma 4 lett c) e 26 comma 2 lett a) LR 9 del 2017), che la parte era tenuta a conoscere.*

*Va da sé che il provvedimento decadenziale conseguente è un atto meramente consequenziale e doveroso e non richiede né una particolare motivazione.*

*Né sulla scorta di tale motivazione è rilevante l'assunzione del personale effettuata alla data di ottobre 2024 quindi oltre ogni termine di legge o procedimentale.*

*Se i rilievi mossi nella nota prot. 409116 del 13 agosto 2024 di per sé sono sufficienti a negare il rinnovo del titolo autorizzativo, la verifica istruttoria successiva, ha fatto emergere una circostanza (mancata presentazione*

dell'istanza) che non può che determinare la stessa Amministrazione per differenti ma convergenti ragioni a negare il provvedimento finale con conseguente decadenza dei provvedimenti autorizzativi e di accreditamento rilasciati nel con DD 137 del 2012 e n. 35 del 2013.

Alla luce di tutte le circostanze esaminate e di una analisi complessiva dei fatti innanzi descritti, nonché del comportamento tenuto dalla società nei confronti della pa, non si può che collocare l'istruttoria ed i relativi esiti entro una cornice aderente alla realtà dei fatti appurati tutti confluenti nel ritiro del provvedimento autorizzativo e dell'accreditamento.

E' infatti evidente che, tutte le informazioni assunte sono idonee ad aggregarsi in modo da formare un nucleo logico-probatorio coerente e solido, tale da giustificare l'adozione di un provvedimento negativo di decadenza ovvero revoca.

Ed invero, applicando le tracciate coordinate istruttorie alla fattispecie in esame, si ritiene che alle singole circostanze enucleate dall'Amministrazione (mancata presentazione dell'istanza e mancanza dei requisiti ed assunzione del personale solo a far data dalla fine del 2024) nel corposo sostrato motivazionale del provvedimento possa essere attribuita una possibile chiave di lettura complessiva che conduca razionalmente alla medesima conclusione: ritiro del provvedimento autorizzativi e di accreditamento."

Con la predetta nota questa Sezione **provvedeva quindi a:**

"1. integrare la Comunicazione di avvio del procedimento di cui al richiamato n. prot. 409116 del 13.08.2024 e a rettificare parzialmente la stessa nella parte in cui erroneamente "si comunica ai sensi dell'art 10 bis della Legge 241 del 1990) l'avvio del procedimento di rigetto dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento";  
2. a confermare i contestati motivi di merito ivi contenuti che sono causa di revoca dell'autorizzazione, ribadendo che la sussistenza (e la permanenza), tra gli altri, dei requisiti organizzativi minimi e specifici di cui ai R.R. n. 4/2019 s.m.i. è condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e, dunque, per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, anche nell'ipotesi di presentazione dell'istanza;  
3. nonché, tenuto conto degli intervenuti aggiornamenti istruttori in merito alla decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'art 12.2 comma 7 secondo cui "la mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017" **disponendo** "la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza delle Determine n.DD 137 del 2012 e n. 35 del 2013 assegnando un ulteriore termine di 5 giorni dalla notifica della presente per la presentazione di eventuali osservazioni e/o controdeduzioni in ordine al predetto aggiornamento."

Dopo la notifica delle predette note pervenivano in data 23/08/2024 e 8/10/2024 controdeduzioni alla nota 409116 del 13/08/2024, e in data 09/02/2025 controdeduzioni alla nota 57620/2025 del 03/02/2025.

Quanto alle predette controdeduzioni le stesse sono rigettate per le seguenti motivazioni.

Con la prima censura, la Società lamenta che le sia stato assegnato con la nota 57620/2025 del 03/02/2025 un termine insufficiente per controdedurre.

Ebbene, con la nota 409116 del 13/08/2024 la Regione assegnava alla Hotel San Francisco Triggiano srl, ai sensi dell'art 10 bis della L 241 del 1990 un primo termine di dieci giorni per controdedurre alle contestazioni attinenti alla inattività della struttura.

A seguito di tale nota la struttura aveva l'opportunità di esporre le proprie ragioni e, più in generale, di esplicitare le proprie facoltà procedurali sui rilievi e le eccezioni causa di revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento. Tant'è che inoltrava in data 23/08/2024 le proprie osservazioni.

In relazione alla successiva nota di febbraio 2025, con la quale venivano assegnati **ulteriori 5 giorni**, si rappresenta che la stessa atteneva invece ad un profilo procedimentale a contenuto vincolato, sul quale la pa è priva di margini di discrezionalità nell'adottare il provvedimento finale.

Nonostante in ipotesi siffatte, a vantaggio di ragioni di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, l'avvio del procedimento risulti superfluo l'Ufficio ha assegnato alla parte un ulteriore termine per produrre documentazione e dedurre sui fatti contestati.

Emerge quindi dagli atti che tra la pa e la società titolare della struttura destinataria del provvedimento finale vi sia stato un ampio confronto.

Tanto precisato, in relazione alla predetta affermazione della Hotel San Francisco Triggiano srl *"la scrivente ha trasmesso l'istanza e la sua esistenza è acclarata dalle stesse comunicazioni e provvedimenti adottati da codesto spett.le Ente"* si evidenzia l'assenza di prove documentali necessarie a supportare tale asserzione.

Qualora infatti la società avesse presentato l'istanza secondo le previsioni dell'art 12.2 del RR 4 del 2019, la avrebbe allegata. Il fatto che invece la società abbia mantenuto un generalizzato silenzio documentale sul fatto è prova della mancanza della stessa.

Né può essere considerata una prova della presentazione della stessa la circostanza che la Regione abbia assegnato l'incarico per la verifica dei requisiti.

Ed invero, come già detto nella nota Regionale del 03/02/2025 la Regione a seguito dell'avvio del ricorso ex art. 117 c.p.a. effettuava una ricognizione di tutta la documentazione agli atti dell'ufficio senza rinvenire l'istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento che la struttura, successivamente alla sottoscrizione delle preintese, avrebbe dovuto inoltrare nei termini previsti dalla DGR 2153/2019 (ovvero entro la data del 08/02/2020).

Nonostante l'errato richiamo nella predetta nota di incarico all'istanza del privato tuttavia, l'attività ispettiva disposta dalla Regione ha reso ancora più evidenti e fondate le motivazioni poste alla base del provvedimento di ritiro del titolo, posto che come già detto veniva palesata e riscontrata l'inesistenza di una struttura in attività.

Circostanza quest'ultima che rende insostenibile qualsivoglia tesi di sanatoria ex post del profilo attinente alla mancata presentazione dell'istanza.

Inoltre in relazione alle verifiche disposte dall'Ente con la nota di incarico del 12/03/2021 si rappresenta che questo Ufficio può disporre, in generale, in qualunque momento lo ritenga opportuno la verifica della permanenza dei requisiti in capo alle strutture autorizzate.

Del resto la stessa Determinazione n. 35 del 12/02/2013, con cui veniva rilasciato l'accreditamento alla struttura di che trattasi prevedeva ai sensi dell'art 3 punto c e dell'art 24 comma 3 e 8 della LR n. 8 del 2004, che il Dipartimento di prevenzione della Asl provvedesse con cadenza triennale alla verifica dei requisiti di accreditamento.

Inoltre, l'art 16 della LR 9 del 2017 prevede un dovere di vigilanza da parte della Regione sulla permanenza dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa, e sulla assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio previste dall'articolo 9, comma 5.

A tale dovere di vigilanza corrisponde la facoltà dell'Ufficio di richiesta di documenti o di atti di notorietà, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.

Va da sé che la Regione, poteva disporre le verifiche ispettive (anche in assenza dell'istanza del privato) al fine di esercitare il potere ispettivo e di controllo che le è demandato.

Del resto, come già detto, proprio all'esito di tale verifica veniva accertata l'inattività della struttura ormai pacificamente acclarata.

La stessa società infatti, in sede di controdeduzioni, ancora una volta, non produce documentazione atta a dimostrare l'operatività della stessa (a far data dal rilascio dell'autorizzazione del 2012) ma si limita a sostenere che:

- *“non può affermarsi l'esistenza di un obbligo di impresa di avviare la struttura e tenerla in funzione in assenza di ospiti per un tempo indefinito nelle more che Codesto Ente completi un procedimento la cui durata esorbita da qualunque limite legale e sfugge ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità che devono orientare sempre l'operato dell'amministrazione pubblica”.*
- la temporanea mancanza dello standard di personale avrebbe giustificato una diffida al tempestivo allineamento e non la revoca dell'accreditamento;
- L'inattività della struttura sarebbe stata causata dai tempi di conclusione del procedimento.

Quanto al primo punto è utile rammentare che gli operatori privati o privati/accreditati non sono semplici fornitori di servizi, in un ambito puramente contrattualistico, sorretto da principi di massimo profitto e di totale deresponsabilizzazione circa il governo del settore, ma sono soggetti di un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiungimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2011 n. 4529, 14 giugno 2011 n. 3611 e 13 aprile 2011 n. 2290; Corte Costituzionale 28 luglio 1995 n. 416).

La giurisprudenza amministrativa ha infatti riconosciuto la speciale natura del rapporto di accreditamento da considerarsi un ibrido tra concessione di servizio pubblico e abilitazione tecnica idoneativa, nell'ambito di un servizio pubblico essenziale che obbedisce a **criteri non già tipici del mercato quanto del servizio pubblico** volto ad erogare prestazioni assistenziali remunerate a tariffa predeterminata a carico dell'erario pubblico. Le caratteristiche specifiche di tale rapporto impongono al privato precisi doveri di leale collaborazione con l'Amministrazione ed attribuisce di un contenuto specifico l'ordinario dovere di diligenza e correttezza esigibile rispetto ai comuni rapporti obbligatori e contrattuali. (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 11/04/2023, (ud. 23/03/2023, dep. 11/04/2023), n.2187).

Proprio per le ragioni suddette rispetto alla scelta di programmazione sanitaria l'amministrazione conserva **poteri di autotutela e di controllo** per tutta la fasi del procedimento ivi comprese quelle di autorizzazione e di accreditamento e finanche in fase esecutiva.

Pertanto, le ragioni economiche addotte a giustificazione della condotta tenuta sono estranee ai principi innanzi enunciati e non trovano alcun pregio.

Oltre a ciò si consideri che in ragione dei due provvedimenti, oggi oggetto di revoca/decadenza, con cui la Regione rilasciava l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento la Hotel San Francisco srl era tenuta a garantire il servizio autorizzato ed accreditato.

Il procedimento avviato a seguito dell'entrata in vigore dei RR 4 e 5 del 2019 era infatti teso non al rilascio di un titolo *ex novo* ma alla conferma del precedente titolo autorizzativo sulla base della nuova normativa.

Va da sé che la struttura doveva garantire, senza soluzione di continuità, il servizio autorizzato ed accreditato sin dal 2012.

Emerge quindi un chiaro inadempimento agli obblighi assunti dalla parte a seguito del rilascio del provvedimento autorizzatorio e di accreditamento.

Inadempimento che non può essere giustificato neppure dalla buona fede se si considera che la Hotel San Francisco srl è un operatore esperto ed operante nel sistema con un'altra Rsa non autosufficienti ubicata nello stesso immobile di Via Lame a Triggiano per la quale, non solo ha presentato istanza dopo la sottoscrizione delle preintese, ma ne ha garantito l'operatività e il funzionamento (pur con standard inferiori a quelli previsti).

In una ipotesi siffatta si configura, quindi oltre alla revoca amministrativa anche la c.d. *“revoca”* decadenziale, ovvero un provvedimento a carattere vincolato, correlato all'accertamento della inosservanza degli obblighi gravanti sul destinatario del provvedimento amministrativo favorevole, obbligo consistente nella garanzia del servizio secondo determinati standard sul territorio.

Ed invero, in ragione della scelta operata dalla Regione di autorizzare una struttura in un determinato territorio deve necessariamente corrispondere la garanzia del servizio autorizzato.

Si ricorda infatti che l'insediamento e l'ubicazione delle strutture non viene effettuato a caso ed in maniera arbitraria ma in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

Va da sé che una volta che la struttura risulti autorizzata ed accreditata deve avviare il servizio e garantire l'accessibilità dell'utenza.

La mancata fornitura del servizio o l'esercizio con standard inferiori mette a rischio la salute degli utenti esponendo la pubblica amministrazione a pretese risarcitorie e obbligandola ad interrompere qualsiasi rapporto con il soggetto non più affidabile.

E' chiaro, infatti, che un utente, che voglia essere inserito nella struttura anche in regime di solvenza, non possa farlo se la stessa è chiusa ed inattiva perché il titolare in una logica di massimo profitto intenda attivarla solo se convenzionata con la Asl.

Tale ragionamento oltre a collidere con l'art. 8-quater del d.lgs. 502/1992 secondo cui *"la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies"* renderebbe vana la programmazione regionale.

Sotto altro profilo non è condivisibile neppure l'assunto secondo cui a seguito della mancanza dello standard la Regione avrebbe dovuto diffidare la struttura ad un tempestivo allineamento ai requisiti organizzativi.

L'ipotesi della diffida è infatti prevista dall'art 14 comma 6 della LR 9 del 2017 unicamente per la carenza dei requisiti di cui all'articolo 6, di violazione di prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate mediante idonei interventi.

E' ovvio che tale ipotesi attenga a carenze integrabili dei requisiti (lievi sconti della dotazione organica). La mancanza di tutti i requisiti a causa dell'inattività della struttura determinano, a contrario, il ritiro del titolo autorizzativo e dell'accreditamento, anche in ragione del fatto che il soggetto autorizzato non è più affidabile.

In ultimo si replica sul comportamento asseritamente inerte della Regione.

Orbene, la predetta argomentazione non trova ragionevole spiegazione nelle modalità in cui si sono svolti i fatti: 1. mancata presentazione dell'istanza in primis (solo la presentazione dell'istanza da modo al privato di lamentare il mancato riscontro); 2. inattività della struttura.

La contestazione sulla durata del procedimento è infondata se si considera che è pacifico che la struttura è sempre stata inattiva (la società infatti non si è premurata di documentare l'esistenza di personale prima della data di ottobre 2024) e che la chiusura non sia quindi stata causata dalla presunta inerzia oggi contestata all'amministrazione.

Le predette argomentazioni appaiono pertanto tese a motivare tardivamente e a posteriori la condotta tenuta dalla società la quale spinta da una logica unicamente economica (massimo profitto e totale deresponsabilizzazione) ha trascurato le responsabilità connesse ai provvedimenti autorizzativi e di accreditamento rilasciati nel con DD 137 del 2012 e n. 35 del 2013.

Sotto altro profilo si rappresenta che non vale a sanare la situazione sopra descritta il fatto che la Hotel San Francisco Triggiano srl abbia trasmesso un elenco di personale assunto nel periodo settembre/ottobre 2024, ovvero dopo più di 2 mesi dall'avvio del procedimento di revoca e a più di un anno e mezzo dall'accertamento della Asl Bari.

Tale integrazione postuma e fuori termine non è valida a sanare le contestate criticità in quanto la struttura si è premurata di acquisire i requisiti organizzativi oltre ogni termine concesso e normativamente imposto ed in ogni caso a seguito delle contestazioni regionali.

Sotto tale profilo, a fronte del comportamento della parte, anche qualora vi fosse stata una prolungata inerzia

dell'amministrazione, la stessa non avrebbe di certo potuto determinare il radicarsi in capo al privato di alcun diritto posto che lo stesso ha serbato un colpevole silenzio su una circostanza rilevante violando oltre i principi di correttezza e buona fede anche gli obblighi di comunicazione imposti dall'art 11 e 16 della LR 9 del 2017 che impongono specifici obblighi di comunicazione ai legali rappresentati dei soggetti autorizzati.

In altri termini la società si è premurata di avviare la struttura acquisendo i requisiti solo dopo la scadenza del termine assegnato per controdedurre.

Da ciò si scongiura qualunque ipotesi di legittimo affidamento del privato; ed invero l'affidamento, per essere legittimo e come tale tutelabile, deve essere incolpevole, ovvero originare in via esclusiva dal comportamento dell'amministrazione non potendosi formare allorquando si fonda sulla violazione da parte del privato di obblighi normativamente imposti.

\*\*\*\*\*

Richiamate integralmente tutte le ragioni, osservazioni, argomentazioni e deduzioni presenti nella prefata nota prot. n. 0057620/2025 del 03/02/2025 di integrazione della nota prot. n. 409116 del 13.08.2024 nonché nel presente atto così come riferite alla struttura *de qua* e ribadito che la sussistenza (e la permanenza), dei requisiti organizzativi e strutturali minimi e specifici di cui ai R.R. n. 4/2019 s.m.i. è condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e, dunque, per il rilascio dell'accreditamento istituzionale ove sussistano anche gli ulteriori requisiti previsti dal RR 16 del 2019.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di:

- I. dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con Determina n. 137 del 23/05/2012 e la revoca della Determina n. 35 del 12/02/2013 ai sensi e per gli effetti rispettivamente degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a) L.R. n. 9/2017;
- II. Sotto altro profilo, ritenuta assorbente la causa di decadenza rispetto a quella di revoca, disporre in subordine ai sensi dell'art 3 comma 3 lett. c) della LR 9 del 2017, ricorrendone i presupposti di merito, la revoca dei predetti provvedimenti autorizzativi, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- I. dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con Determina n. 137 del 23/05/2012 e la revoca della Determina n. 35 del 12/02/2013 ai sensi e per gli effetti rispettivamente degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a) L.R. n. 9/2017;
- II. Sotto altro profilo, ritenuta assorbente la causa di decadenza rispetto a quella di revoca, disporre in subordine ai sensi dell'art 3 comma 3 lett. c) della LR 9 del 2017, ricorrendone i presupposti di merito, la revoca dei predetti provvedimenti autorizzativi, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

di notificare il presente provvedimento a:

- al legale rappresentante della Hotel San Francisco srl [hotelsanfranciscotriggiano@pec.it](mailto:hotelsanfranciscotriggiano@pec.it)
- al Direttore Generale della ASL Bari; [direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it)
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari; [dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it)
- al Sindaco del Comune di Triggiano [protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it](mailto:protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it)

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato sul BURP
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 15 fasciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo  
Andrea Ricco

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali  
Brindisi-Lecce-Taranto  
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni  
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro